

Oggetto: regolamento degli interventi eseguiti dagli Enti rogatori di servizi su strade comunali.

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- Art. 2 (Tutela delle strade e del suolo pubblico)
- Art. 3 (Norme procedurali)
- Art. 4 (Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere)
- Art. 5 (Prescrizioni e deroghe)
- Art. 6 (Responsabilità e obblighi)

TITOLO II

Modalità di esecuzione dei lavori

- Art. 7 (Disfacimento delle pavimentazioni)
- Art. 8 (Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale)
- Art. 9 (Certificazione dei materiali)
- Art. 10 (Reinterri dopo la posa dei servizi)
- Art. 11 (Sistemazione provvisoria delle pavimentazione)
- Art. 12 (Ripristino definitivo della pavimentazione)
- Art. 13 Ripristino dei marciapiedi)
- Art. 14 (Ripristino definitivo dei marciapiedi)
- Art. 15 (Ripristino delle pavimentazioni in porfido)
- Art. 16 (Ripristino delle zone a verde)
- Art. 17 (Interventi particolari e conferimenti delle discariche)
- Art. 18 (Manufatti di servizi)

TITOLO III

Collaudi dei materiali

- Art. 19 (Verifiche e prove di collaudo)

TITOLO IV

Garanzie

- Art. 20 (garanzie sull'esecuzione dei ripristini)

TITOLO V

Sanzioni

- Art. 21 (Violazioni regolamentari)

TITOLO VI

Disposizioni finali

- Art. 22 (Ultimazione lavori)

Allegato 1 COMUNICAZIONE INTERVENTO DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

TITOLO I

Art. 1 (Oggetto e finalità)

- 1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, la riparazione di sottoservizi ed impianti;
- 2- Il concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.

PRINCIPI GENERALI

Art. 2 (Tutela delle strade e del suolo pubblico)

- 1- Il concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di previsioni urbanistiche e perciò sarà facoltà del responsabile della 6^a area acquisire sulla domanda di nulla osta il parere della Commissione Edilizia e in particolare si richiama quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, dove si prevede che in caso di manomissione del suolo pubblico, il responsabile della 3^a area LL.PP. subordina il rilascio del nullaosta al versamento di un deposito cauzionale provvisorio, che viene restituito dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2- Chiunque esegua nelle strade e nel suolo comunale senza preventivo nullaosta resp.area 3^a è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia;
- 3- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto di nullaosta che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali o agli agenti di polizia.

Art. 3 (Norme procedurali)

- 1- Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali, banchine, ecc...) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, dovrà presentare domanda all'Amministrazione Comunale: la domanda verrà numerata come una qualsiasi pratica edilizia;
- 2- Prima di iniziare i lavori dovrà essere presentata una comunicazione in quattro copie di cui si allega schema con indicati:
 - il nome del Concessionario;
 - l'impresa che realizzerà l'intervento;
 - il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;

- la data proposta di inizio dei lavori, che dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Tecnico e con il Comando della Polizia Municipale;
 - la durata prevista dei lavori;
 - la descrizione dell'intervento (lavori di scavo per la posa dei sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi;
 - l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare;
 - altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento.
- 3- Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione, dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi;
 - 4- Se ritenuto necessario a richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
 - 5- In caso di guasti o altro tipo di intervento urgente, la comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente all'Ufficio Tecnico a mezzo e-mail, telegramma o fax e comunque prima dell'intervento. Nei casi di emergenza la comunicazione potrà essere data entro le 24 ore prima dell'intervento.
 - 6- Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il Concessionario dovrà:
 - a) ottenere l'autorizzazione scritta da parte dei VV.UU. e dall'Ufficio Tecnico mediante restituzione di una copia della domanda come da allegato 1;
 - b) dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti;
 - c) versare al Tesoriere Comunale un deposito cauzionale provvisorio minimo di € 500,00 o di importo definito dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione dell'entità della manomissione del suolo pubblico e pari al costo necessario al ripristino delle manomissioni stesse. La cauzione verrà restituita dopo collaudo (o certificato di regolare esecuzione) avvenuto tramite nota liberatoria del resp.3^ area al Tesoriere medesimo.

Art. 4

(Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere)

- 1- Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con l'Ufficio Tecnico;
- 2- Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti relativi alla viabilità, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui al punto all'art. 3 comma 1, dovrà esserne fatta esplicita richiesta prima dell'inizio dei lavori, con congruo anticipo di almeno 20 giorni;
- 3- Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del Concessionario a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia;
- 4- Gli opportuni segnali dovranno essere visibili a conveniente distanza ed essere mantenuti fino al ripristino di una pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale;
- 5- In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione *lavori eseguiti per conto di*

....., accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile del cantiere e la durata dei lavori;

- 6- I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 5

(Prescrizioni e Deroghe)

- 1- I lavori dovranno essere condotti al termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 2. Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga all'Ufficio Tecnico, indicando il nuovo termine di ultimazione, che verrà rilasciato solo in casi eccezionali e motivati;
- 2- Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo....) prima dell'apertura al traffico, il Concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro, fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte. Detta colmatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo;
- 3- Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti, l'ufficio tecnico potrà richiedere di predisporre nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi o manomissioni;
- 4- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere edotto al più presto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come proposto dal Comune negli allegati avanti descritti;
- 5- In particolare e previo accordi diretti, l'Ufficio Tecnico Comunale, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario. In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 6

(Responsabilità ed obblighi)

- 1- Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

- 2- Per una durata di 3 anni, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, sarà ad esso addebitato.
- 3- Il Concessionario a richiesta dell'Amministrazione dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le opere di ripristino, e le relative spese fanno a suo carico;
- 4- A lavori ultimati per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

TITOLO II MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 7 (Disfacimento delle pavimentazioni)

La manomissione e l'esecuzione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
- b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, ect... lungo una linea ideale più uniforme possibile.
- c) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
- d) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
- e) Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate, a spese del Concessionario il quale è inoltre tenuto a fornire all'ufficio tecnico documentazione di avvenuto smaltimento.

I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, ect...) saranno collocati in prossimità dello scavo secondo le indicazioni dell'Ufficio Comunale preposto.

Art. 8 (Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale)

Dovranno essere impiegati i seguenti materiali:

- a) Sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantojo.
Classificazione CNR – UNI 10006 = A3
- b) Ghiaione in natura < tout-venant > 0-100.
Classificazione CNR – UNI 10006 = A1-a
- c) Misto granulare frantumato stabilizzato 0-40.
Classificazione CNR – UNI 10006 = A1-a
- d) Misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento.
Classificazione CNR – UNI 10006 = A1-a
- e) Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12
- f) Conglomerato bituminoso per strato di binder 0/20

Art. 9

(Certificazioni dei materiali)

- 1- Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, ect.....);
- 2- Se poi l'Amministrazione Comunale, nel corso dei lavori, ravvisasse l'opportunità di controllare la corrispondenza dei materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

Art. 10

(Reinterri dopo la posa dei servizi)

I reinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel seguente modo:

- a) Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm 10 in modo che la superficie risulti piana. Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi i pezzi speciali ect;
- b) Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato. L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 kg/mc ed addittivanti secondo le indicazioni fornite dei responsabili tecnici del Comune , ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizione di legge in materia. Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il rifluimento della sabbia di ricoprimento. Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessaria con selle, puntoni, forcelle, ect....;
- c) Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto. Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se corrispondente alle prescrizioni tecniche dettate dall'Ufficio Strade, e secondo le modalità avanti riportate;
- d) Il materiale come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, di spessore non superiore a cm 30 con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili). L'Amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o su pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno cm 40, sia eseguito con materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 kg/mc.;
- e) Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 11

(Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni)

- 1- Prima della stesa del tappeto di usura definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio in conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore di circa cm 10, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante il passaggio del transito veicolare;
- 2- Nel caso di pavimentazioni in porfido, è consentito in via provvisoria, in attesa della sistemazione definitiva della pavimentazione, un ripristino in conglomerato bituminoso, di adeguato spessore e opportunamente costipato.
- 3- L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come descritto nelle schede, a completa cura e spesa del Concessionario.
- 4- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finchè non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima sia civilmente che per tutto il periodo previsto all'art. 6 – comma 2.
- 5- Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.

Art. 12

(Ripristino definitivo della pavimentazione)

- 1- A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite;
- 2- Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua che avesse subito alterazioni per cedimento conseguente ai lavori effettuati, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale;
- 3- I lavori di pavimentazione dovranno essere completati entro 90 giorni dalla data di ultimazione del reinterro con l'esclusione del periodo relativo alla stagione invernale;
- 4- Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili, (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, ect.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Art. 13

(Ripristino dei marciapiedi)

- 1- Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m. 2,50 per le piste ciclabili;
- 2- Per i marciapiedi in conglomerato bituminoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere sempre eseguito un massetto di sottofondo di cm 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc di cemento tipo 3-25 ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bituminoso 0/4 dello spessore di cm 2 costipato, per una larghezza pari a quella del marciapiede;
- 3- Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m. 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.

Art. 14

(Ripristino definitivo delle strade)

- 1- Per le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 3 di conglomerato bituminoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm;
- 2- Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'ufficio tecnico al momento del rilascio della concessione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il tappeto di usura dovrà essere steso per una superficie pari tre volte la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m. 2,00 previa, se richiesta, fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente ;
 - b) In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m. 5,00 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale, escludendo in questo caso la fresatura parziale;
 - c) Per sezioni stradali comprese fra i m. 5,00 e gli 8,00 dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale, escludendo in questo caso la fresatura parziale.
- 3- Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m. 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare le cordonate su una fondazione in calcestruzzo.
 - a) Un tappeto di usura in conglomerato bituminoso 0/6-0/8, steso per una superficie pari a tre volte la larghezza dello scavo o comunque non inferiore a m. 2,00;
 - b) Particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm 1;
 - c) Qualora i ripristini trasversali distino tra loro una distanza inferiore o pari a m. 10,00 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti ad altri Enti;
 - d) Sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di m. 10,00 rispetto allo scavo originario onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.
- 4- La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per il riempimento degli scavi.

Art. 15

(Ripristino delle pavimentazioni in porfido)

- 1- la pavimentazione in porfido o in ciottolo dovrà essere ripristinata con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro;
- 2- E' prescritto un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo di cm 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo ovvero in materiale apposito alternativo di provata affidabilità dello spessore minimo di cm 10;
- 3- Anche per le pavimentazioni in porfido per le larghezze del ripristino si dovranno osservare le norme stabilite dal precedente art. 14 – commi 2 e 3;
- 4- Successivamente una volta costipati i cubetti di porfido dovranno essere sigillati con leganti a base di emulsione bituminosa acida e sabbia granitica o cementi secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico.

Art. 16

(Ripristino delle zone a verde)

- 1- Per la posa dei servizi nelle zone riservate a verde stradale si dovrà porre la medesima cura a non danneggiare le zone a verde adiacenti allo scavo e le cordonate che ne delimitano lo spazio;

- 2- In particolari situazioni ed in presenza di essenze arboree od arbusti, gli scavi dovranno essere eseguiti a mano;
- 3- Lo scavo dovrà inoltre distare non meno di m. 2,00 dal centro delle piante ad alto fusto e comunque non dovrà essere in alcun modo manomesso o danneggiato l'apparato radicale;
- 4- Il reinterro sarà sempre effettuato con lo stesso tipo di terreno idoneo per le coltivazioni, curando poi lo spianamento anche delle zone limitrofe eventualmente manomesse;
- 5- A scavo perfettamente colmato e livellato, o in un tempo successivo, per attendere la stagione più propizia, si dovrà procedere alla semina del tappeto erboso, di cui dovrà essere garantito l'attecchimento.

Art. 17

(Interventi particolari e conferimenti alle discariche)

- 1- Ogni qualvolta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomesse in seguito alla esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive;
- 2- Nei casi in cui l'Ufficio Tecnico ritenesse necessario di impiegare l'ultimo strato in misto granulare cementato, l'Azienda o il Privato deve posare quanto richiesto, tenendo in considerazione le caratteristiche qualitative stabilite;
- 3- Quando sia richiesto il riempimento con calcestruzzo cementizio, questo dovrà essere posto in opera fino alla quota che sarà indicata nell'autorizzazione;
- 4- Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

Art. 18

(Manufatti di servizio)

- 1- Fermo restando il rispetto delle norme, urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costituiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

In particolare:

- a) Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m. 1,20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe D) anche se insistenti sul marciapiede. Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione. Il numero di manufatti dovrà essere il più ridotto possibile e concordato ogni volta con l'Ufficio Tecnico;
- b) Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc.. da collocarsi sopra il suolo pubblico, dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino.

TITOLO III

COLLAUDO DEI MATERIALI

Art. 19

(Verifiche e prove di collaudo)

- 1- Il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gammadensimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali);
- 2- Il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della prova di piastra Ø cm. 30, determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, escluso gli strati di conglomerato bituminoso, dovrà rispettare i seguenti lavori:
 - per strati < 50 cm. = M d > 400 Kg/cmq
 - per strati > 50 cm. e < 80 cm. = M d > 700Kg/cmq
 - per strati > 80 cm. = M d > 800 Kg/cmq
- 3- Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weigh Deflectometer dovrà rispettare i seguenti lavori:
 - per gli strati di materiale sciolto < 3 mm
 - per gli strati finali < 2 mm.

TITOLO IV GARANZIE

Art. 20

(Garanzie sull'esecuzione dei ripristini)

- 1- Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione, il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico, al ripristino della pavimentazione;
- 2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo;
- 3- Tutti questi lavori di rifacimento saranno a completo carico del Concessionario;
- 4- Il collaudo /certificato di regolare esecuzione delle opere di ripristino, da eseguirsi con la partecipazione dei funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà avvenire entro 12 mesi dal termine del ripristino e prima della consegna delle aree di cantiere al Comune (Comma 2 art. 6);
- 5- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico.

TITOLO V SANZIONI

Art. 21

(Violazioni regolamentari)

- 1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario;
- 2- Trascorso tale termine, il personale di vigilanza provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio per la incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso in Tesoriere Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori.
In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa identità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
(Ultimazione lavori)

- 1- A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale;
- 2- Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc...) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti onde evitare soprattutto pregiudizi per l'incolumità pubblica.

ALLEGATO 1

Soc./
Ente

COMUNICAZIONE INTERVENTO
DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

(Rif.to richiesta prot. n°, del

Dal giorno al giorno sarà eseguito lo scavo/la riparazione

In Via in prossimità n° civico

per la posa di

dimensione dello scavo m. per m. = tot mq.

Durata effettiva del lavoro giorni

Esecuzione dei lavori a mezzo Impresa

Direttore dei Lavori.....

Direttore Tecnico dell'Impresa Responsabile del Cantiere

Altre Comunicazioni

E' stato versato deposito cauzionale provvisorio per €

NULLA OSTA VIGILI URBANI ed UFF. TECNICO COMUNALE

Nulla osta a condizione che non venga intralciata la viabilità e che vengano poste in sito le segnalazioni regolamentari

Comando Polizia Urbana

Ufficio Tecnico